Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. 482.

Istituzione della Facoltà di scienze politiche presso la libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della libera Università anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione della Facoltà di scienze politiche;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso la libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo » in Roma è istituita la Facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Lo statuto della predetta Università, di conseguenza, è modificato e sostituito dal testo annesso al presente decreto, che è approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 169. — GRECO

Statuto della libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo »

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, promossa in Roma dalla « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo », ha lo scopo di promuovere lo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alla ricerca scientifica, agli uffici pubblici e privati ed all'esercizio delle libere professioni, fornendo loro un'istruzione adeguata ed un'educazione informata ai principi della dottrina cristiana ed ai valori della morale civica e sociale di coloro che credono nella libertà e nella dignità della persona umana e nei suoi diritti inalienabili.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è organizzata in una Facoltà di scienze politiche ed in una Facoltà di economia e commercio, con gli Istituti, Scuole, Laboratori ed insegnamenti indicati nel presente statuto.

Art. 2.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione Italiana.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali nonchè dalle norme del presente statuto.

La vigilanza dello Stato sulla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

L'Assocazione cura il perseguimento dei fini istituzionali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo e ne assicura il mantenimento.

CAPO II

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art 4.

Sono autorità accademiche:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il rettore;
3) il Corpo accademico;
4) il Senato accademico;
5) i presidi di Facoltà;
6) i Consigli di Facoltà.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore;

b) di tre professori di ruolo o fuori ruolo, da designarsi dal Corpo accademico;

c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) del presidente, dei due co-presidenti e del vice-presidente esecutivo della « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo »;

e) di cinque rappresentanti della predetta Associazione da designarsi dalla stessa;

f) del direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre anni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e *successive modificazioni, e dagli articoli* 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina il rettore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo;

d) conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta dei Consigli di facoltà;

e) nomina il direttore amministrativo;

f) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi agli Istituti e sull'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti proposti dai Consigli di facoltà;

g) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal rettore, se essi sono destinati ai servizi generali dell'Università, oppure dai Consigli di facoltà se essi devono prestare servizio presso Istituti o cattedre;

h) delibera sulle assunzioni del personale di amministrazione, di biblioteca ed ausiliario;

i) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

l) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che importino entrate oppure spese a carico del bilancio;

m) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di amministrazione, di biblioteca e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente dalla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il Consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del Consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo anche in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere *a*), *e*), *g*), *l*) ed *m*) del precedente art. 6, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Art. 8.

Il rettore è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione secondo la designazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 6. Dura in carica un triennio e può essere confermato.

Il rettore:

a) rappresenta la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

b) esercita l'alta vigilanza sulla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo e sull'attività del personale docente;

c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il rettore può delegare uno dei professori di ruolo dell'Università a sostituirlo.

Al rettore spetta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque nei limiti di quella prevista dalle norme sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali.

Art. 9.

Il Corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal professore più anziano.

Il Corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo crede opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori intervenuti.

Art. 10.

Il Senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di Facoltà.

Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo il direttore amministrativo il quale esercita le funzioni di segretario.

Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico della legge sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 11.

I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di facoltà e nominati dal rettore.

Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Art. 12.

Ogni Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono.

Per determinati oggetti, escluse le questioni riguardanti la composizione della Facoltà e le proposte di nomina e conferimento di incarichi, possono essere invitati a partecipare alle adunanze anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

Al Consiglio spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le Università statali. In particolare sono demandati al Consiglio di Facoltà i seguenti compiti:

a) designare gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e proporre i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse;

b) proporre l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti;

c) proporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari;

d) deliberare sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

e) predisporre gli orari dei singoli corsi;

f) fissare il calendario degli esami;

g) fare proposte relative a riforme da apportare all'ordinamento didattico;

h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 13.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni del Consiglio di amministrazione, del presidente, del rettore del Senato accademico, dei presidi e dei Consigli di Facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di Segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Facoltà di scienze politiche

Art. 14.

La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'altra cultura politica e sociale e fornire la preparazione scientifica necessaria a coloro che aspirano ad essere preposti alle relazioni ufficiali con l'estero, ai pubblici uffici amministrativi e alle attività di ordine politico e sociale.

Art. 15.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi, il Consiglio di Facoltà, deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponde ad un corso fondamentale o ad un corso complementare.

All'inizio di ciascun anno accademico, il Consiglio di Facoltà stabilisce e rende noto agli studenti quali degli insegnamenti complementari verranno impartiti durante l'anno.

Alle discipline indicate negli articoli seguenti è aggiunto obbligatorio per tutti gli studenti, l'insegnamento quadriennale di Etica sociale.

Art. 16.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, in giorni distinti, integrate da un congruo numero di esercitazioni.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali che lo richiedono e nell'uso delle lingue straniere si può provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti.

Art. 17.

La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti:

Dottrina dello Stato;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Diritto amministrativo (biennale);
Diritto internazionale;
Diritto del lavoro;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Storia moderna (biennale);
Storia delle dottrine politiche;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Geografia politica ed economica;
Economia politica;
Scienza delle finanze;
Politica economica e finanziaria;
Statistica;
Prima lingua straniera;
Seconda lingua straniera.

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

Filosofia del diritto;
Legislazione del lavoro.
Elementi di diritto romano;
Diritto canonico;
Diritto ecclesiastico;
Diritto finanziario;
Diritto diplomatico consolare;
Organizzazione internazionale
Diritto pubblico americano;
Contabilità di Stato;
Diritto commerciale;
Scienza dell'amministrazione;
Metodologia della scienza politica;
Storia delle istituzioni e dei movimenti politici;
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'età moderna.
Storia economica;
Storia delle dottrine economiche;
Economia e politica agraria;
Statistica economica;
Ragioneria delle aziende pubbliche;
Sociologia;
Sociologia applicata;
Demografia;
Storia e politica navale;
Scienza dell'opinione pubblica;
Storia del giornalismo.

Art. 18.

Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio, restando in facoltà del titolare del corso di accertarsi, mediante colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per altri due può valersi di qualsiasi fondamentale o complementare impartiti nella libera Università; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà, il quale determinerà l'eventuale obbligo dello studente di far precedere l'iscrizione e l'esame in altre materie da considerarsi propedeutiche rispetto alla prescelta.

Lo studente è, inoltre, tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame, scritte ed orali, in due lingue straniere moderne. Almeno una di essere deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per la seconda lingua è consentita la scelta tra queste e le altre effettivamente insegnate nella libera Università.

Art. 19.

La propedeuticità degli esami è regolata nel modo seguente:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di:*
Diritto costituzionale italiano e comparato;	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto e di procedura penale	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato; Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto internazionale	Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto amministrativo	Diritto costituzionale italiano e comparato;
Dottrina dello Stato	Diritto costituzionale italiano e comparato
Storia delle dottrine politiche	Storia moderna;
Storia dei trattati e politica internazionale	Diritto internazionale; Storia moderna;
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici	Storia moderna; Geografia politica ed economica;
Scienza delle finanze	Economia politica;
Politica economica e finanziaria	Economia politica; Statistica.

Per le materie complementari gli esami propedeutici richiesti sono deliberati all'inizio di ciascun anno accademico dal Consiglio di Facoltà.

Art. 20.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro degli insegnamenti complementari.

Art. 21.

La Facoltà comprende i seguenti Istituti:

Istituto di studi giuridici;
Istituto di diritto e politica intenazionali;
Istituto di sociologia;
Istituto di studi storici e politici;
Istituto di studi europei;
Istituto di studi nord-americani;
Istituto di studi latino-americani.

Possono essere istituiti altri Istituti su proposta del Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Gli Istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento, che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di facoltà.

Art. 22.

I seguenti Istituti, oltre ai normali compiti di ricerca scientifica e didattica, attivano le seguenti Scuole:

Istituto di studi giuridici	Scuola di specializzazione in scienze tecniche amministrative
Istituto di sociologia	Scuola di specializzazione in sociologia

Altre scuole e corsi possono essere attivati su deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne stabilisce il regolamento previo parere del Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Scuola di specializzazione in Scienze e tecniche amministrative

Art. 23.

La Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative è destinata in particolare ai funzionari direttivi delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che siano muniti di laurea in Giurisprudenza, o in Economia e commercio, o in Scienze politiche.

La durata dei corsi della Scuola è di due anni accademici. Tuttavia la Direzione della scuola può concedere una abbreviazione fino al limite minimo di un anno di frequenza alla Scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati ovvero abbiano frequentato la Scuola con notevole assiduità e profitto. Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

Lineamenti generali di azione amministrativa;
Lineamenti generali di scienza dell'amministrazione e di tecniche amministrative;
Diritto amministrativo delle Organizzazioni internazionali;
Il bilancio dello Stato;
Bilanci statali comparati;
Gestione finanziaria dello Stato;
Economia pubblica;
Politica economica e sociale;
Contabilità economica nazionale;
Etica sociale.

Sono altresì impartiti i seguenti insegnamenti complementari:

Ordinamenti degli Enti pubblici;
Diritto amministrativo comparato;
Diritto privato comparato;
Gestione e bilancio degli Enti pubblici;
I bilanci di impresa;
Organizzazone del lavoro di ufficio.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in tre complementari, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita Commissione.

La Scuola conferisce un diploma di specializzazione in scienze e tecniche amministrative.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati in misura pari a quelle del primo e del secondo anno del corso di laurea in Scienze politiche.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, udita la Direzione della scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

Scuola di specializzazione in Sociologia

Art. 24.

La Scuola di specializzazione in Sociologia si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo sociologico.

Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche e demografiche, Scienze statistiche e attuariali, Lettere e Filosofia, Magistero e gli studenti stranieri muniti di titoli equipollenti;

La durata dei corsi della Scuola è di due anni accademici.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

Sociologia generale;
Filosofia e sociologia;
Sociologia della cultura;
Sociologia della politica e del diritto;
Tecniche della ricerca sociale (biennale);
Statistica sociale (biennale);
Psicologia sociale;
Antropologia culturale.

Sono altresì impartiti i seguenti insegnamenti complementari:

Relazioni tra gruppi etnici;
Sociologia delle religioni;
Sociologia e storia;
Sociologia urbana;
Sociologia rurale;
Sociologia del lavoro;
Sociologia della famiglia;
Sociologia della pubblica Amministrazione.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in tre complementari, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinnanzi ad apposita Commissione.

La Scuola conferisce un diploma di specializzazione in sociologia.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati in misura pari a quelle del primo e secondo anno del corso di laurea in scienze politiche.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio di facoltà, udita la Direzione della scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

Facoltà di economia e commercio

Art. 25.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in Economia e commercio.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura economico-sociale e fornire la preparazione scientifica necessaria per l'esercizio delle professioni e degli uffici direttivi nelle attività di ordine sociale, economico, amministrativo e commerciale.

Art. 26.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari, a norme del regio decreto 30 settembbre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi, il Consiglio di Facoltà, deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponde ad un corso fondamentale o ad un corso complementare.

All'inizio di ciascun anno accademico il Consiglio di Facoltà stabilisce e rende noto agli studenti quali degli insegnamenti complementari verranno impartiti durante l'anno.

Alle discipline indicate negli articoli seguenti è aggiunto, obbligatorio per tutti gli studenti, l'insegnamento quadriennale di Etica sociale.

Art. 27.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, in giorni distinti, integrate da un congruo numero di esercitazioni.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali che lo richiedono e nell'uso delle lingue straniere si può provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, o di maturità scientifica o di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, nautici, agrari, per geometri e per il turismo.

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale (biennale);
Matematica generale;
Matematica finanziaria (biennale);
Statistica (biennale);
Economia politica (biennale);
Diritto del lavoro;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Economia e politica agraria;
Politica economica e finanziaria;
Storia economica;
Geografia economica (biennale);
Ragioneria generale ed applicata (biennale);
Tecnica bancaria e professionale;
Tecnica industriale e commerciale;
Merceologia;
Lingua francese o spagnola (triennale);
Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

Diritto processuale civile;
Diritto fallimentare;
Diritto industriale;
Legislazione del lavoro;
Diritto della navigazione;
Diritto canonico;
Diritto regionale;
Diritto ed economia delle fonti di energia;
Storia delle dottrine economiche;
Contabilità di Stato;
Ragioneria delle aziende pubbliche;
Statistica economica;
Demografia;
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione commerciale;
Tecnica del commercio internazionale;
Teoria dello sviluppo economico;
Economia dello sviluppo;
Ricerca operativa;
Organizzazione aziendale;
Economia e legislazione bancaria;
Economia dei trasporti;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Economia montana e forestale;
Lingua russa;
Lingua portoghese;
Lingua albanese;
Lingua serbo-croata.

Art. 29.

Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Delle due lingue straniere, scelte fra quelle insegnate agli effetti del conseguimento della laurea, una deve appartenere al ramo anglo-sassone e l'altra al ramo neo-latino.

Art. 30.

La propedeuticità degli esami è regolata nel modo seguente:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di:*
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Economia e politica agraria	Economia politica; Statistica;
Storia economica	Economia politica;
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Economia politica; Statistica;
Politica economica e finanziaria	Statistica;
Matematica finanziaria	Matematica generale;
Statistica	Matematica generale;
Tecnica bancaria e professionale	Ragioneria generale ed applicata; Diritto commerciale;
Tecnica industriale e commerciale	Ragioneria generale ed applicata; Diritto commerciale.

Per le materie complementari gli esami propedeutici richiesti sono deliberati all'inizio di ciascun anno accademico dal Consiglio di Facoltà.

Art. 31.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 32.

La Facoltà comprende i seguenti Istituti:

Istituto di studi economici e finanziari;
Istituto di economia e tecniche aziendali;
Istituto di lingue moderne;
Laboratorio di merceologia.

Possono essere istituiti altri Istituti e Laboratori su proposta del Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Gli Istituti e i Laboratori hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento, che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 33.

L'Istituto di economia e tecniche aziendali, oltre ai normali compiti di ricerca scientifica e didattica, attiva la Scuola di specializzazione in tecnica ed in economia aziendale.

Altre Scuole e Corsi possono essere attivati su deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne stabilisce il regolamento previo parere del Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Scuola di specializzazione in Tecnica ed in Economia aziendale

Art. 34.

La Scuola di specializzazione in Tecnica ed in Economia aziendale si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo degli studi aziendali.

Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Lettere e Filosofia, Magistero, Scienze statistiche, Scienze statistiche e demografiche, Ingegneria e Chimica.

Possono assistere ad uno o più corsi della Scuola gli imprenditori ed i dirigenti di aziende anche se sprovvisti di titolo di laurea.

La durata dei corsi della Scuola è di due anni accademici. Tuttavia la Direzione della Scuola può concedere una abbreviazione fino al limite minimo di un anno di frequenza alla Scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati ovvero abbiano frequentato la Scuola con notevole assiduità e profitto. Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti gruppi di insegnamenti fondamentali:

Organizzazione e direzione aziendale;
Organizzazione della produzione;
Amministrazione e finanza aziendale;
Tecnica della distribuzione e del mercato;
Direzione ed amministrazione del personale;
Elementi di diritto;
Elementi di economia;
Etica sociale.

A questi possono venire aggiunti previo parere del Consiglio di Facoltà insegnamenti complementari in relazione a particolari esigenze aziendali, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Alle lezioni possono accompagnarsi conferenze, esercitazioni, visite aziendali e viaggi di istruzione.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto, lo studente presenta una tesi che viene discussa dinanzi ad apposita Commissione.

La Scuola conferisce un diploma di specializzazione in tecnica ed in economia aziendale.

Agli ammessi sprovvisti di titolo di laurea che abbiano assistito con assiduità e diligenza agli insegnamenti della Scuola viene rilasciato un certificato dei corsi frequentati.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati in misura pari a quelle del primo e secondo anno del corso di laurea in Economia e commercio.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, udita la Direzione della Scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

CAPO IV
SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 35.

Nella Facoltà di economia e commercio è istituita una Scuola *di lingue moderne per traduttori ed interpreti.*

La Scuola si propone di formare interpreti e traduttori nelle lingue moderne.

La Scuola ha un corso di studi della durata di tre anni per le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Per ogni corso gli studenti prescelgono la lingua tra quelle indicate.

La Scuola può istituire corsi per traduttori ed interpreti di lingua italiana per stranieri.

Sono ammessi ai corsi gli studenti in possesso di un titolo finale di studio di scuola media superiore, valido per l'iscrizione ad una Facoltà o Istituto universitario.

Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti fondamentali:

Lingua e letteratura (triennale);
Tecnica aziendale e pratica commerciale (biennale);
Tecnica della traduzione simultanea e consecutiva (biennale);
Etica sociale.

Durante i tre anni di corso gli studenti hanno l'obbligo della frequenza e degli esami di tre insegnamenti indicati dalla Scuola tra quelli a carattere istituzionale impartiti nella Facoltà allo scopo di apprendere cognizioni complementari degli studi della specializzazione linguistica.

Oltre ai predetti insegnamenti la Scuola può istituire corsi monografici ed organizzare cicli di conferenze.

Gli insegnamenti biennali e triennali comportano l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare sempre propedeutico al secondo, ed il secondo al terzo.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di tecnica aziendale e pratica commerciale e di tecnica della traduzione simultanea e consecutiva se non si è superato l'esame di profitto di lingua straniera del corrispondente anno.

A giudizio della Direzione della Scuola può essere concessa l'abbreviazione degli studi, con dispensa dalla frequenza e dagli esami di singoli insegnamenti o di anni di corso, e previ eventuali esami integrativi, a coloro che:

a) avendo già conseguito il diploma di traduttore ed interprete per una lingua, intendano iscriversi nuovamente alla Scuola per conseguire il diploma in una lingua diversa;

b) siano in possesso di titoli di studio di specializzazione linguistica conseguiti presso Università o Istituti superiori italiani o stranieri e riconosciuti validi dalla Direzione della Scuola;

c) essendo stranieri, chiedano di seguire i corsi per conseguire gli attestati per la propria lingua madre.

Terminato il corso e superati gli esami annuali di profitto, gli studenti son tenuti ad elobarare e discutere nella lingua straniera dinanzi ad apposita Commissione una tesi e due traduzioni specializzate dalla lingua straniera in italiano e viceversa, preventivamente eseguite e depositare dal candidato, di testi indicati dalla Commissione.

La Scuola conferisce il diploma di traduttore ed interprete nella lingua prescelta.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati in misura pari a quelle del primo, secondo e terzo anno del corso di laurea in economia e commercio.

La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della Facoltà.

La misura dei contributi speciali è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, udita la Direzione della Scuola.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà.

Le norme particolari per il funzionamento della Scuola sono fissate dal regolamento che è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Consiglio di Facoltà.

CAPO V
PERSONALE INSEGNANTE

Art. 36.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professore di ruolo della Facoltà sono determinati dalla tabella *A*) annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati nel regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 37.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili ai professori di ruolo della libertà Università internazionale degli studi sociali Pro Deo le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 38.

I professori trasferiti dalle Università statali o dagli Istituti superiori statali entrano in ruolo con il trattamento economico e l'anzianità di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.

I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se fossero in Università o Istituti statali.

Art. 39.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescienza, comprensivo di pensione e di indennità di buona uscita, corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.

A tutte le assicurazioni sociali obbligatorie e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge.

Art. 40.

Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Facoltà, delibera entro maggio sul conferimento degli incarichi per l'anno accademico successivo.

Alla disciplina giuridica ed al trattamento economico degli incaricati, per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili le norme vigenti per gli incarichi presso le Università statali. Le disposizioni dell'articolo 39 si applicano anche ad essi, oltre che agli incaricati esterni nel rispetto della disciplina propria di tale categoria.

Art. 41.

I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed i Consigli di Facoltà devono esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, introducendo le eventuali modificazioni.

Art. 42.

Presso la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi

a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

CAPO VI

ASSISTENTI E LETTORI

Art. 43.

Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nella attività didattica; ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali ed esercitazioni.

Alle cattedre di lingue straniere possono essere assegnati lettori, anche di nazionalità straniera.

Art. 44.

I posti di assistente di ruolo sono determinati dalla tabella *B*) annessa al presente statuto.

Con i criteri e le modalità stabilite per le Università statali, la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, può nominare assistenti volontari.

Art. 45.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, la disciplina giuridica e il trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle Università statali. Ad essi si applica quanto previsto all'art. 39.

CAPO VII

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 46.

La direzione della biblioteca è affidata, dal Consiglio di amministrazione, ad un professore di ruolo dell'Università.

Art. 47.

Il direttore è coadiuvato dal personale di biblioteca appartenente alla relativa carriera.

Art. 48.

Il regolamento della biblioteca universitaria è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere dei Consigli di Facoltà.

CAPO VIII

PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E AUSILIARIO

Art. 49.

La libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, per l'esplicazione dei vari servizi, ha una segreteria.

L'organizzazione della segreteria e l'assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Alla segreteria della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo è addetto personale della carriera direttiva, della carriera di concetto, della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria.

Al personale della carriera direttiva compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi; al personale della carriera di concetto compete la trattazione degli affari di ragioneria, di contabilità e di economato; il personale della carriera esecutiva attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti ed agli altri servizi d'ordine nonchè ai servizi di natura tecnica.

Le funzioni di economo sono affidate, con delibera del Consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati di ruolo delle carriere suddette.

L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo deve osservare le disposizioni riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro e di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Qualora sia incaricato del servizio di cassa, all'economo potrà essere richiesto di prestare una cauzione, la determinazione del cui importo è demandata al Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella tabella *C*) annessa al presente statuto.

Art. 52.

I posti relativi alle qualifiche iniziali di carriera sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, a seguito di concorso.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto disposto dagli articoli successivi le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 53.

A favore del personale di amministrazione ed ausiliario vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Art. 54

Al personale di amministrazione ed ausiliario possono essere inflitte sanzioni disciplinari, per le cause e secondo le modalità previste dallo statuto degli impiegati dello Stato.

CAPO IX

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 55.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento sugli studenti.

Art. 56.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di tenere contegno corretto durante le lezioni e nei locali della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dai Consigli di Facoltà.

I Consigli di Facoltà possono dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 57.

Gli esami sostenuti senza osservare le precedenze richieste fra gli insegnamenti sono annullati.

Art. 58.

I Consigli di Facoltà determinano il piano degli studi al quale si devono attenere gli studenti che aspirino all'esenzione dalle tasse o al godimento di borse e sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside per la sua approvazione.

Art. 59.

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre Facoltà i Consigli di Facoltà stabiliscono, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

Art. 60.

Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni, sono resi noti agli studenti all'inizio dell'anno accademico.

Art. 61.

Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre corsi di insegnamento.

Art. 62

Gli esami sono:

a) di profitto;
b) di laurea.

Art. 63.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto.

Ulteriori prove di esame scritto potranno essere richieste secondo modalità da stabilirsi dai Consigli di Facoltà oltre quelle contemplate dagli articoli 19 e 30.

Art. 64.

Le Commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Ogni Commissione è composta di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, ed un libero docente o cultore della materia.

Il preside provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo che il numero dei membri della Commissione non sia mai inferiore a tre.

Art. 65.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tema specifico e circoscritto, concordato con il professore di una delle materie fondamentali (escluse le lingue straniere) o delle materie complementari delle quali lo studente abbia superato l'esame;

b) nella discussione della dissertazione;

c) nell'esposizione e discussione di una tesina scelta dalla Commissione esaminatrice tra due indicate dallo studente ed approvate dai professori delle materie.

Le tesine debbono riferirsi a materie di cui il candidato abbia sostenuto l'esame e non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie, nè a quello di cui fa parte la materia della tesi di laurea. I temi della dissertazione e delle tesine devono essere approvate dal preside.

L'indicazione del tema, relativo alla dissertazione scritta, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere fatta presso la segreteria almeno dodici mesi prima della data in cui lo studente intende presentarsi all'esame di laurea.

L'indicazione del tema relativo alle tesine deve essere depositata almeno un mese prima, col visto di approvazione dei professori delle materie.

La tesi deve essere consegnata alla segreteria in quattro esemplari dattiloscritti almeno un mese prima della data fissata da ciascuna Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da un co-relatore designato dal preside.

A tutti i commissari, che non siano il relatore o il co-relatore, sarà distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.

E' obbligo dei commissari essere presenti, o comunicare tempestivamente al preside la propria assenza, perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

Art. 66.

Ai fini della scelta dell'argomento della dissertazione scritta e delle tesine orali, gli insegnamenti sono divisi in tre gruppi:

Nella Facoltà di scienze politiche:

Gruppo giuridico:

Dottrina dello Stato;
Filosofia del diritto;
Elementi di diritto romano;
Istituzioni diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Diritto amministrativo
Diritto internazionale;
Diritto del lavoro;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto ecclesiastico;
Diritto canonico;
Diritto finanziario
Diritto diplomatico-consolare;
Organizzazione internazionale;
Diritto pubblico americano;
Contabilità di Stato;
Diritto commerciale;
Scienza dell'amministrazione;
Legislazione del lavoro.

Gruppo storico:

Storia moderna;
Storia delle dottrine politiche;
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia delle istituzioni e dei movimenti politici;
Storia economica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia del giornalismo;
Metodologia della scienza politica;
Storia e politica navale;
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'età moderna.

Gruppo economico-sociale:

Economia politica;
Economia e politica agraria;
Scienza delle finanze;
Politica economica e finanziaria;
Statistica;
Statistica economica;
Sociologia;
Sociologia applicata;
Scienza dell'opinione pubblica;
Demografia;
Ragioneria delle aziende pubbliche;
Geografia politica ed economica.

Nella Facoltà di economia e commercio:

Gruppo giuridico:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Legislazione del lavoro;
Diritto canonico;
Diritto processuale civile;
Contabilità di Stato;
Diritto industriale;
Diritto della navigazione;
Diritto regionale;
Diritto fallimentare;
Diritto ed economia delle fonti di energia.

Gruppo economico sociale:

Economia politica;
Teoria dello sviluppo economico;
Economia dello sviluppo;
Economia e politica agraria;
Economia e legislazione bancaria;
Economia dei trasporti;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Politica economica e finanziaria;
Statistica;
Statistica economica;
Demografia;
Storia economica;
Storia delle dottrine economiche;
Geografia economica;
Economia montana e forestale.

Gruppo economico-tecnico:

Matematica generale;
Matematica finanziaria;
Ragioneria generale ed applicata;
Tecnica bancaria e professionale;
Tecnica industriale e commerciale;

Merceologia;
Organizzazione aziendale;
Ragioneria delle aziende pubbliche;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione commerciale;
Ricerca operativa.

Art. 67.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura giuridica, storica, economica e tecnica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

Art. 68.

Per la composizione della Commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

Art. 69.

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle Università statali.

Art. 70.

Le tasse e le soprattasse di iscrizione e frequenza ai corsi, per gli esami di profitto e di laurea, per il diploma di laurea e i diritti di segreteria per gli atti di competenza sono determinati nella stessa misura in vigore nelle Facoltà statali.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Facoltà.

CAPO X

AMMINISTRAZIONE

Art. 71.

Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 72.

La « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo » mette gratuitamente a disposizione della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, per un periodo non inferiore ad anni 20, gli immobili in cui ha sede la Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, con la biblioteca, gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano. Questi beni, come quelli che successivamente l'Associazione ne fornisse o concedesse a qualsiasi titolo alla libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo tiene regolare inventario.

Qualora la libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica o della autonomia, il suo patrimonio è devoluto alla « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo », o all'ente da essa indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna alla Associazione.

Per assicurare il mantenimento della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo la « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo » provvede ad integrare le entrate annuali derivanti da tasse e soprattasse scolastiche, da rendite nette patrimoniali e delle iniziative, e da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo, nella misura richiesta dall'Università, fino a lire 225.000.000 e per un periodo non inferiore a 20 anni. Il contributo della Associazione è garantito fideiussoriamente dalla Fiumeter S.p.A. di assicurazioni e riassicurazioni.

Art. 73.

I pagamenti della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo sono effettuati in base ad ordini di pagamento, firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.

CAPO XI

NORME TRANSITORIE

Art. 74.

Il primo Consiglio di amministrazione composto dai membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 5 è convocato entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto istitutivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo dal presidente della Associazione promotrice.

Alla designazione di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 il Consiglio per il primo triennio provvede direttamente con scelta tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo successivo.

Art. 75.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per le Facoltà demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate da apposito Comitato tecnico composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione della « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo ».

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni vengano a far parte di ciascuna Facoltà sono aggregati al Comitato tecnico. Detto Comitato cessa dalle sue funzioni allorchè a ciascuna Facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso il Comitato tecnico non può rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alle Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istuzione provvede alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 76.

Nella prima applicazione del presente statuto i posti di ruolo previsti dalla tabella *C*) sono assegnati mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che abbiano svolto per almeno due anni analoga funzione, siano in possesso di tutti i requisiti di legge, salvo a giudizio del Consiglio di amministrazione il limite di età e il titolo di studio, e siano alle dipendenze della Associazione all'atto della pubblicazione del decreto istitutivo della libera Università internazionale degli studi sociali Pro Deo.

Art. 77.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Libera Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo »

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori:

Facoltà di scienza politiche . . . . n. 5
Facoltà di economia e commercio . . . . n. 8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti:

Facoltà di scienze politiche . . . . n. 5
Facoltà di economia e commercio . . . . n. 10

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA C

Ruolo organico del personale di amministrazione, di biblioteca ed ausiliario

QUALIFICA	Numero dei posti di ruolo	Ex coefficiente
Carriera direttiva		
Direttore amministrativo	1	402
Consigliere di 1ª classe	3	325
Consigliere di 2ª classe		271
Consigliere di 3ª classe		229
Carriera di concetto		
a) carriera di ragioneria:		
Ragioniere	3	271
Ragioniere aggiunto		229
Vice ragioniere economo		202
b) carriera di biblioteca:		
Aiuto bibliotecario	2	271
Aiuto bibliotecario aggiunto		229
Aiuto vice bibliotecario		202
c) carriera di segreteria:		
Segretario	4	271
Segretario aggiunto		229
Vice segretario		202
d) carriera dei tecnici:		
Tecnico coadiutore di 2ª classe	1	271
Tecnico coadiutore di 3ª classe		229
Tecnico coadiutore aggiunto		202
Carriera esecutiva		
Archivista	12	202
Applicato		180
Applicato aggiunto		157
Carriera del personale ausiliario		
Usciere capo	1	180
Usciere	6	173
Inserviente	2	159
Portiere	2	159
Autista	2	173 / 159
Giardiniere	1	pers. op. manovale

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1967, n. 483.

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla Croce Rossa Italiana un terreno di mq. 2296, sito in Bellaria Igea Marina (Forlì) censito in catasto al foglio di mappa n. 23, particella n. 28, frazionata con i numeri 28-*a* e 28-*b*, al prezzo di lire 10.080.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. 484.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Arzignano (Vicenza).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 2 febbraio 1966, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° settembre e del 7 dicembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Villaggio Giardino del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 180. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. 485.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Vigilio con quella della SS. Trinità, in Stenico (Trento).

N 485. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 dicembre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Vigilio, in Stenico (Trento), con quella della SS. Trinità, in frazione Villa Banale dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1967, n. 486.

Autorizzazione all'Automobile Club di Vicenza ad acquistare un immobile.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Vicenza viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dal comune di Vicenza, per riadattarlo ed adibirlo a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 70.000, il corpo di fabbrica costituito dall'ex Chiesa di San Biagio col lato del chiostro aderente e la parte di piazzale antistante, sito in Vicenza, alla via S. Biagio, nel vecchio catasto riportato col mappale 22-¹*b*, di piani uno e vani tre, are dieci e centiare undici e col mappale 22½ di are otto e centiare settantasette - Sezione *A*, foglio IV.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 107. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1960;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1961, con il quale l'avv. Aristide Foà venne confermato presidente del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Luciano Dalla Tana è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1967
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 235

(7203)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 69, con il quale il dott. Bruno Barba venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Considerato che il dott. Barba, in data 28 marzo 1967, ha dichiarato al presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma di non essere in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti delle contropartite di Borsa e della clientela;

Ritenuto, altresì, che il tentativo di amichevole componimento dell'insolvenza, compiuto dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, non ha avuto esito favorevole;

Considerato che il dott. Bruno Barba ha perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1913, n. 372;

Vista la lettera dell'8 aprile 1967, n. 48, del Comitato direttivo degli agenti di cambio, la deliberazione del 12 aprile 1967 del presidente della Deputazione di borsa e la lettera del 13 aprile 1967, n. 3328, dell'ispettore generale del Tesoro presso la Borsa valori di Roma, con le quali si propone la revoca del dott. Bruno Barba dalla carica di agente di cambio;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e lo art. 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Bruno Barba è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma con effetto dal 28 marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1967
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 297

(6705)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967.

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), approvato con decreto ministeriale del 3 maggio 1956;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1960, con il quale il dott. ing. Vittorio Bonelli venne nominato vice presidente del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il teosro;

Decreta:

Il dott. ing. Vittorio Bonelli è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1967
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 236

(7202)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato di beni già appartenenti al sig. Cellura Marcello.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947, relativo alle modalità di applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1646;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sul risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1951, n. 58395, con il quale il Ministro per il tesoro ha assegnato al sig. Cellura Marcello una somma a titolo di liquidazione definitiva parziale, in considerazione del fatto che i beni di sua proprietà erano stati incamerati dal Governo francese, in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace e dell'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947, e tenuto conto che il procedimento giudiziario di opposizione a detto provvedimento di confisca — intentato in Tunisia dal sig. Cellura Marcello — era ancora pendente e che lo stesso sig. Cellura Marcello aveva chiesto al Governo italiano un'anticipo sull'indennizzo che, in caso di definitiva perdita dei beni, lo stesso Governo avrebbe dovuto concedergli;

Visto lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia, relativo ai beni italiani in Tunisia, firmato a Parigi il 2 febbraio 1951 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771;

Visto l'atto del 22 gennaio 1953 con il quale il signor Cellura Marcello ha conferito al Ministero del tesoro italiano — e per esso al console generale d'Italia a Tunisi — mandato speciale irrevocabile per la trattazione delle questioni relative ai beni di sua proprietà, ed ha autorizzato il Ministero medesimo a trattenere i beni stessi in caso di restituzione da parte del « Servizio di liquidazione francese » di Tunisi;

Visto lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 dicembre 1952, relativo alla restituzione di 12 patrimoni italiani in Tunisia;

Visto il processo verbale di consegna del 19 dicembre 1953, con il quale il Servizio di liquidazione francese di Tunisi ha restituito allo Stato italiano i beni facenti parte del patrimonio del sig. Cellura Marcello;

Viste le sentenze del Tribunale civile di Tunisi in data 26 gennaio 1955 e della Corte d'appello di Tunisi in data 23 gennaio 1956 e le note dell'avv. Boccara, legale in Tunisi per conto del Ministero del tesoro, in data 29 marzo 1955 e 18 aprile 1956, relative al fondo di commercio (sartoria) sito in Tunisi, 4 rue d'Alger, già facente parte del patrimonio del sig. Cellura Marcello;

Visto l'atto dell'8 novembre 1956, repertorio n. 29, con il quale il sig. Cellura Marcello ha ceduto al Tesoro italiano tutti i suoi beni, diritti ed interessi sequestrati in Tunisia;

Vista la decisione datata 23 febbraio 1959 del Collegio arbitrale italo-francese;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 1956, n. 532082, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1957, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 112, con il quale è stato approvato l'atto di cessione del sig. Cellura Marcello;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1957, numero 85891, con il quale il Ministro per il tesoro ha disposto il saldo definitivo dell'indennizzo spettante al signor Cellura Marcello;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sull'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 3 della legge 3 febbraio 1965, n. 12;

Vista la nota del 16 marzo 1965, n. 403534, con la quale il Ministero del tesoro ha incaricato il Consolato generale d'Italia a Casablanca di notificare al sig. Cellura Marcello, che la legge 3 febbraio 1965, n. 12, gli attribuiva un diritto di opzione tra l'indennizzo già corrispostogli e la restituzione dei beni precedentemente di sua proprietà;

Visto il verbale di consegna in data 14 maggio 1965, punto I, nel quale sono elencati i beni già appartenenti al sig. Cellura Marcello, consegnati al Consolato generale d'Italia in Tunisi;

Vista la nota n. 1263/6 dell'8 ottobre 1965, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale catasto e Servizi tecnici erariali, Ufficio stime - ha comunicato al Ministero del tesoro - Direzione generale Tesoro I.R.F.E. - di non essere in grado di fornire alcuna indicazione del valore da attribuire alle azioni di cui il Cellura era titolare;

Visto il telespresso n. 18028 in data 18 dicembre 1965, con il quale il Consolato generale d'Italia in Tunisi trasmette le note del 14 dicembre 1965 e del 15 dicembre 1965, rispettivamente delle Società SACOT e SOGEFIM, con sede in Tunisi, le quali hanno comunicato il valore delle azioni di cui sopra;

Considerato che il sig. Cellura Marcello non si è avvalso del diritto di opzione sopracitato, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1965, n. 12, stabilito dall'art. 4 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti titoli, già di proprietà del sig. Cellura Marcello, entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato:

A) *Valori mobiliari*:

1) ventisette azioni nominative della « Société Gen. Foncière et Immobiliere » (SOGEFIM) del valore nominale di dinari tunisini 0,840 ciascuna, dal n. 25485 al numero 25511, il cui certificato n. 39 risulta depositato presso la cassa del Consolato generale d'Italia a Tunisi;

2) novanta azioni nominative della « Société Anonyme de Conserveries Tunisiennes » (SACOT), del valore nominale di un dinaro tunisino ciascuna, il cui certificato n. 18 risulta depositato presso la cassa del Consolato generale d'Italia a Tunisi; detto certificato, rilasciato inizialmente per venticinque azioni, dal n. 391 al n. 415, ha beneficiato di una attribuzione gratuita di altre sessantacinque azioni, le quali risultano depositate presso la Società stessa, che ha sede in Tunisi, 23, rue de Glacières;

3) una obbligazione del Debito pubblico italiano numero 0821270 di Lit. 1000 al 3,50 %, con annesse 11 cedole dal n. 46 al n. 56 compreso, depositata presso la cassa del Consolato Generale d'Italia a Tunisi.

Art. 2.

La somma complessiva di vecchi franchi francesi 120.614, rappresentante il saldo passivo della gestione italiana dei beni del Cellura è stata a suo tempo prelevata dal conto unico della gestione relativa ai patrimoni italiani in Tunisia, restituiti dal Servizio di liquidazione francese.

Tale passività trova la sua copertura nei saldi attivi di gestione relativi ai patrimoni Giulio Montefiore (beni personali) e Francesco Bonomo di cui ai decreti in pari data.

La somma di vecchi franchi francesi 3000, quale indennizzo concesso con lodo arbitrale a favore del detto sig. Cellura Marcello, dovrà essere versata, a cura del Ministero del tesoro, nel suo controvalore in lire italiane, al capo X capitolo 2368 del bilancio dello Stato per l'esercizio 1966.

Art. 3.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà alla individuazione dei beni di cui al precedente art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1967
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 322.

(6774)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato di beni già appartenenti al sig. Giulio Montefiore.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947, relativo alle modalità di applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1646;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sul risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione del richiamato art. 79 del Trattato di pace;

Visti i decreti ministeriali n. 344119 del 16 dicembre 1950 e n. 42705 del 23 agosto 1953, con i quali il Ministro per il tesoro ha assegnato al sig. Montefiore Giulio una somma a titolo di liquidazione definitiva parziale, in considerazione del fatto che i beni di sua proprietà (comprendenti beni personali, nonchè una quota pari al 75 % del patrimonio della successione indivisa « Guido Montefiore », nella quale il sig. Montefiore Giulio è coerede, unitamente alla propria figlia Anna), erano stati incamerati dal Governo francese, in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace e dell'Accordo italo-francese del 29 novembre 1947, e tenuto conto che il procedimento giudiziario di opposizione a detto provvedimento di confisca — intentato in Tunisia dal signor Montefiore Giulio — era ancora pendente e che il suddetto sig. Montefiore Giulio aveva chiesto al Governo italiano un anticipo sull'indennizzo che, in caso di definitiva perdita dei beni, lo stesso Governo avrebbe dovuto concedergli;

Visto lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 febbraio 1951 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771;

Visto l'atto del 9 dicembre 1950, n. 3716, di repertorio, con il quale il sig. Montefiore Giulio ha conferito al Ministero del tesoro italiano — e per esso al Console generale d'Italia in Tunisi — mandato speciale irrevocabile per la trattazione delle questioni relative ai beni di sua proprietà (beni personali e beni provenienti dalla citata successione indivisa), ed ha autorizzato il Ministero medesimo a trattenere i beni stessi in caso di restituzione da parte del « Servizio di liquidazione francese » di Tunisi;

Visto lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 dicembre 1952, relativo alla restituzione di 12 patrimoni italiani in Tunisia;

Visto il processo verbale di consegna del 19 dicembre 1953, con il quale il « Servizio di liquidazione francese » di Tunisi ha restituito allo Stato italiano soltanto i beni personali del sig. Montefiore Giulio in quanto, a tale data, il patrimonio della successione indivisa « Guido Montefiore » risultava sottoposto ad amministrazione giudiziaria, come può rilevarsi dal citato processo verbale;

Visto l'atto del 25 giugno 1955, repertorio n. 19, con il quale il sig. Montefiore Giulio ha ceduto al Tesoro italiano tutti i suoi beni, diritti ed interessi sequestrati in Tunisia;

Visto che il patrimonio della citata successione « Guido Montefiore », tuttora indivisa, come sopra ceduto dal sig. Giulio Montefiore, nella misura del 75 %, al Tesoro italiano è rimasto sottoposto ad amministrazione giudiziaria disposta su ordinanza del Tribunale civile di Tunisi, né è mai entrato in possesso dello Stato italiano;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1955, n. 86036, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1955, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 149, con il quale è stato approvato il sopraindicato atto di cessione del signor Montefiore Giulio;

Vista la decisione in data 15 ottobre 1962 del Collegio arbitrale italo-francese;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1955, numero 86045, con il quale il Ministro per il tesoro ha assegnato un'ulteriore somma al sig. Montefiore Giulio, a titolo di liquidazione definitiva parziale;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1956, numero 85939, con il quale il Ministro per il tesoro ha disposto il saldo definitivo dell'indennizzo spettante al sig. Montefiore Giulio;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sull'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 3 della legge 3 febbraio 1965, n. 12;

Vista la nota del 18 febbraio 1965, n. 402310, con la quale il Ministero del tesoro ha incaricato il Consolato generale d'Italia a Tunisi, di notificare al sig. Montefiore Giulio chè la legge 3 febbraio 1965, n. 12, gli attribuiva un diritto di opzione tra l'indennizzo già corrispostogli e la restituzione dei beni precedentemente di sua proprietà;.

Visto il verbale di consegna in data 14 maggio 1965, punto II, nel quale sono elencati i beni già appartenenti al sig. Giulio Montefiore (beni personali), consegnati al Consolato generale d'Italia in Tunisi;

Vista la nota, diretta al sig. Giulio Montefiore in data 17 giugno 1965, con la quale le « Assicurazioni generali Trieste e Venezia » comunicano che la polizza assicurazione vita n. 103785 è stata resiliata e che le polizze assicurazione vita numeri 92973; 91824; 95258; 96362; 102202 sono state riscosse, per un importo complessivo di N.F. 174,12;

Vista la nota del 4 marzo 1966, n. 3119, con la quale il Consolato generale d'Italia in Tunisi ha comunicato che il sig. Giulio Montefiore ha versato in data 3 marzo 1966 la somma di Dinari 17,412/1000, corrispondente a N.frs, 174,12, quale corrispettivo delle polizze di cui sopra;

Viste le note del 14 maggio 1963, n. 1116/6 e dell'8 ottobre 1965, n. 1263/6, con le quali il Ministero delle finanze - Direzione generale catasto e servizi tecnici erariali, Ufficio stime - ha comunicato al Ministero del tesoro - Direzione generale tesoro - I.R.F.E., i valori attribuibili ai beni già di proprietà del sig. Giulio Montefiore (beni personali e quota 75 % della citata successione « Guido Montefiore »);

Considerato che il sig. Montefiore Giulio non si è avvalso del diritto di opzione di cui sopra entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della citata legge 3 febbraio 1965, n. 12, stabilito dall'art. 4 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti beni, già di proprietà del sig. Montefiore Giulio, entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato:

A) *Beni immobili*:

1) Quota di metà immobile ad uso industriale della superficie di metri quadrati 1861 situato a Djebel Djelloud (Tunisi), denominato « Anna I *bis* », il cui titolo fondiario n. 85584 trovasi depositato presso la cassa del Consolato generale d'Italia a Tunisi;

B) *Valori mobiliari*:

1) venticinque azioni al portatore, di vecchi franchi francesi 1000 ciascuna, della « Société Tunisienne d'Armements et d'Affretments » (STAA) in 5 certificati da n. 5 azioni ciascuno (1° certificato dal n. 3286 al n. 3290; 2° certificato dal n. 3291 al n. 3295; 3° certificato dal n. 3296 al n. 3300; 4° certificato dal n. 3301 al n. 3305; 5° certificato dal n. 3306 al n. 3310); (detta Società fa parte del patrimonio della citata successione indivisa Guido Montefiore);

2) certificato nominativo n. 179, relativo a venticinque azioni nominative della « Société Tunisienne des Verreries de Saouaf » dal n. 2046 al n. 2070;

3) centocinquanta parti su 1650 (15/165) *non create*, della « Société Immobilière Guido Montefiore et Fils » (SIGUMOF), proprietaria di due immobili siti in Tunisi, 44-46 avenue Bourguiba (detta Società fa parte del patrimonio della citata successione indivisa Guido Montefiore);

I sopraelencati valori mobiliari (eccetto quelli di cui al n. 3) trovansi depositati nella Cassa del Consolato Generale d'Italia in Tunisi.

C) *Crediti vari ed eventuali*:

1) polizza assicurazione vita n. 165306 della « Phenix Espagnol », per vecchi franchi francesi 50.000;

2) polizza assicurazione vita n. 707776 della « Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie » per vecchi franchi francesi 10.000;

3) polizza assicurazione vita n. 102671 delle Assicurazioni Generali Trieste e Venezia, per vecchi franchi francesi 10.000;

4) polizza assicurazione vita n. 102708 delle Assicurazioni generali Trieste e Venezia per vecchi franchi francesi 22.000;

5) richiesta di un indennizzo per dinari 50, inoltrata al Governo tunisino dal sig. Giulio Montefiore, per un vecchio motore marino di 100 HP « Thornicroft » rimasto giacente nella proprietà agricola di El Azib presso Biserta (proprietà facente parte del patrimonio della successione indivisa Guido Montefiore) la quale è stata espropriata in virtù della legge tunisina 12 maggio 1964.

Art. 2.

La somma complessiva di vecchi franchi francesi ripartita come segue:

versati dal « Service de liquidation français » di Tunisi fr. fr. 238.342;

indennizzo concesso con lodo arbitrale fr. fr. 794.000;

saldo attivo gestione italiana al 14 maggio 1965 fr. fr. 383.693;

dovrà essere versata, nel suo controvalore in lire italiane, al capo X cap. 2368 del bilancio dello Stato per l'esercizio 1966, a cura del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di provvedere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, alla liquidazione dei beni di cui all'art. 1, lettera *A* del presente decreto.

Art. 4.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà all'individuazione dei beni mobiliari, di cui alla lettera *B* dell'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 5.

Per i beni provenienti dalla successione « Guido Montefiore » tuttora indivisa, i quali, nella misura del 75 %,

dovranno entrare a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, sarà provveduto con altro decreto interministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 325.

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1967.
Determinazione dei criteri per la costituzione delle cattedre negli Istituti tecnici industriali statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con il quale sono stati approvati gli orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione dei raggruppamenti delle materie d'insegnamento degli Istituti tecnici industriali;

Decreta:

Le cattedre per le materie o gruppi di materie comuni a tutti gli indirizzi specializzati degli Istituti tecnici industriali, le classi nelle quali il titolare è tenuto ad insegnare, gli obblighi di orario settimanale che ne derivano sono quelli stabiliti nella tabella annessa al presente decreto.

Per le materie o gruppi di materie propri dei vari indirizzi specializzati, le cattedre, le classi nelle quali il titolare è tenuto ad insegnare, gli obblighi di orario settimanale che ne derivano saranno determinati, per ciascun istituto, dalla relativa tabella organica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *maggio* 1967
Registro n. 38 *Pubblica istruzione, foglio n.* 363.

Istituti tecnici industriali

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra	Classi nelle quali il titolare o l'incaricato della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Orario settimanale (1)
		Ore
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	14
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	15
Scienze naturali - Geografia	Nella I e II classe di tre corsi	18
Lingua straniera	Nella I e II classe di tre corsi	18
Matematica . . .	Nella I, II, III e IV classe di un corso (negli indirizzi: Arti fotografiche - Arti grafiche - Chimica conciaria - Chimica industriale - Chimica nucleare - Disegno tessuti - Industrie alimentari - Industria cartaria - Industria mineraria - Industria tessile - Industria tintoria - Maglieria - Materie plastiche)	14
Matematica . . .	Nella I, II, III e IV classe di un corso (negli indirizzi: Costruzioni aeronautiche - Cronometria - Edilizia - Industrie cerealicole - Industrie metalmeccaniche - Industria navalmeccanica - Industria ottica - meccanica - Meccanica di precisione - Metallurgia - Termotecnica)	15
Matematica . . .	Nella I, II, III e IV classe di un corso (nell'indirizzo per la fisica industriale)	16
Matematica . . .	Nella I, II, III e IV classe di un corso (negli indirizzi: Elettronica industriale - Elettrotecnica - Energia nucleare - Telecomunicazioni)	17
Fisica e laboratorio	Nella I e II classe di due corsi	20
Chimica e laboratorio	Questo insegnamento concorre a costituire cattedra con i seguenti insegnamenti: Chimica fisica - Chimica analitica e laboratorio - Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio - Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio - Chimica fisica ed elettrochimica - Analisi chimica e laboratorio - Chimica	da 14 a 18
Disegno	Nella I e II classe di due corsi	20

(1) Le cattedre, quando vengono costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, secondo quanto risulta in questa colonna, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti per il Sud Africa

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio-decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Vista la determinazione in data 1° agosto 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 200 in data 12 agosto 1966, che stabilisce i noli emigranti per i porti del Sud Africa (via Suez);

Vista la determinazione in data 12 aprile 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 in data 15 aprile 1967 che stabilisce i noli emigranti per il secondo quadrimestre del corrente anno;

Vista la richiesta in data 26 giugno 1967 della Società « Lloyd Triestino » intesa ad ottenere che siano stabiliti i noli emigranti per i porti del Sud Africa, via Gibilterra;

Considerata la necessità di stabilire tali noli per i porti del Sud Africa a causa della chiusura del Canale di Suez;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° luglio-31 agosto 1967 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud Africa (via Gibilterra):

Capetown	Lit. 146.000
Durban	» 150.000
Beira	» 155.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud Africa (via Gibilterra):

Capetown	Lit. 136.000
Durban	» 140.000
Beira	» 145.000

3. — Rimangono immutate le maggiorazioni previste dai punti 3 e 4 nonchè le altre disposizioni di cui ai punti 5 e 6 della determinazione in data 12 agosto 1966, citata nelle premesse.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il direttore generale: PLAJA

(7297)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Clinica oculistica » e di « Anatomia ed istologia patologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia - sede distaccata di Roma dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia - sede distaccata di Roma - dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, sono vacanti le cattedre di « Clinica oculistica » e di « Anatomia ed istologia patologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7206)

Vacanza della cattedra di « Filologia slava » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « Filologia slava », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7207)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Villaggio delle Rose », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1967, il dott. Antonio Pappalardo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Villaggio delle Rose », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Renzo Mariani.

(6938)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Tolmezzo (Udine) ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.III.86/6.383, in data 22 maggio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Tolmezzo (Udine) è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(6929)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1967, registro n. 6, foglio n. 298, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Francesco Siò avverso il decreto in data 1° marzo 1966 con il quale il Ministro per l'industria, commercio e artigianato ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso sig. Francesco Sciò avverso il provvedimento prefettizio 14 ottobre 1965, n. 32331 concernente la revoca dell'autorizzazione alla installazione di un impianto di distribuzione carburanti in Vasto Marina, strada statale n. 16.

(6758)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1967, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7214)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.046.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7039)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.680.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7040)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.633.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7041)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.673.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante al effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7042)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Orbetello (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n: 51.

(7043)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.251.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7044)

Autorizzazione al comune di Ponna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Ponna (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.805.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7045)

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 357.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7066)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.083.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7046)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.356.964, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7047)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.138.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7048)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.041.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7049)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di S. Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.668.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7050)

Autorizzazione al comune di Pietra Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Pietro Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.502.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7051)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.412.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7052)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.730.359, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7053)

Autorizzazione al comune di Galzignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Galzignano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.243.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7054)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.001.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7055)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7056)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.723.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7057)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.459.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'artl. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7058)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.613.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7059)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1967, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.237.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7060)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.576.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7061)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.698.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7062)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.606.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7063)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.626.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del'imporlto del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7064)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.565.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7065)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in comune di Lerici (La Spezia), località Pozzuolo.

Con decreto interministeriale n. 380, del 9 giugno 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di un appezzamento di terreno sito in comune di Lerici (La Spezia), località Pozzuolo, foglio di mappa n. 7, particella catastale n. 74 (parte) della superficie complessiva di mq. 420.

(6852)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del sedime di un fabbricato, sito in comune di Riccò del Golfo (La Spezia), località « Costa S. Bernardo ».

Con decreto interministeriale n. 381 in data 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del sedime di un fabbricato, sito in località « Costa S. Bernardo » del comune di Riccò del Golfo (La Spezia), foglio 2, particella n. 134, della superficie complessiva di mq. 100 (cento).

(7073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241 D.P. — Data: 12 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Seghi Lino — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 3 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,31	624,25	624,25	624,30	624,25	—	624,29	624,30	624,30	624,30
$ Can.	578,15	578 —	578,50	578,50	578,20	—	578,1250	578,50	578,30	578,40
Fr. Sv.	144,63	144,55	144,59	144,63	144,55	—	144,59	144,63	144,62	144,64
Kr. D.	90,14	90,12	90,13	90,115	90,10	—	90,135	90,115	90,11	90,15
Kr. N.	87,36	87,35	87,35	87,35	87,35	—	87,36	87,35	87,35	87,37
Kr. Sv.	121,16	121,04	121,02	121,05	121 —	—	121,065	121,05	121,03	121,27
Fol.	173,33	173,26	173,29	173,26	173,30	—	173,25	173,26	173,29	173,34
Fr. B.	12,58	12,579	12,5815	12,58125	12,575	—	12,58	12,58125	12,58	12,58
Franco francese	127,34	127,34	127,33	127,40	127,30	—	127,35	127,40	127,35	127,33
Lst.	1741,58	1741,35	1741,30	1741,70	1741 —	—	1741,50	1741,70	1742 —	1741,90
Dm. occ.	156,71	156,40	156,40	156,425	156,40	—	156,395	156,425	156,57	156,67
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,18	24,1810	24,18	—	24,18125	24,1810	24,18	24,18
Escudo Port.	21,72	21,71	21,72	21,73	21,75	—	21,715	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4075	10,42	—	10,4075	10,4075	10,40	10,40

Media dei titoli del 3 luglio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	102,425
Redimibile 3,50% 1934	99,60
Id. 3,50% (Ricostruzione)	85,85
Id. 5% (Ricostruzione)	96,05
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,45
Id. 5% (Città di Trieste)	95,375
Id. 5% (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,475
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,295
1 Dollaro canadese	578,312
1 Franco svizzero	144,61
1 Corona danese	90,125
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121,057
1 Fiorino olandese	173,255
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,375
1 Lira sterlina	1741,60
1 Marco germanico	156,41
1 Scellino austriaco	24,181
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,407

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Giambitto dott. Giuseppe . . . punti 88,86 su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe . . . » 87,45 »
3. Rago dott. Riccardo . . . » 85,04 »
4. Di Conza dott. Beniamino . . . » 82,18 »
5. Pasqualis dott. Marcello . . . » 82,09 »
6. Burattini dott. Elio . . . . . » 78,59 »
7. Schinco dott. Emilio . . . » 74,09 »
8. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 73,95 »
9. Coiro dott. Giovanni . . . » 72,72 »
10. Caimmi dott. Luigi . . . » 71,50 »
11. Panebianco dott. Gaetano . . . » 71 — »
12. Cieri dott. Annibale . . . » 69,13 »
13. Baventore dott. Francesco . . . » 68,45 »
14. Costa dott. Antonio Emilio . . . » 68,13 »
15. Campanella dott. Giovanni . . » 67,50 »
16. Di Pietro dott. Alfio . . . » 66,27 »
17. Camassa Gino . . . » 66 — »
18. Tognocchi dott. Candido . . . » 65,50 »
19. Fornaciari dott. Raul . . . . » 63,18 »
20. Vietto dott. Giovanni . . . . » 62,72 »
21. Gracili dott. Rino . . . » 62,38 »
22. Marino dott. Oreste, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 59 — »
23. Pulli dott. Italo . » 59 — »
24. Gentile dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 58,50 »
25. Montefusco dott. Gerardo . . » 58,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6764)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 14 giugno 1967 il decreto ministeriale 5 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 4 Finanze, foglio n. 296, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a cento posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 agosto 1963.

(7080)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso a quattro posti di sperimentatore, specializzazioni in frutticoltura e selvicoltura, carriera direttiva degli sperimentatori.

In data 27 maggio 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a quattro posti di sperimentatore, specializzazioni in frutticoltura e selvicoltura, carriera direttiva degli sperimentatori, indetto col decreto ministeriale 14 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1966.

(6811)

Avviso relativo ai risultati del concorso a trecentottanta posti di inserviente, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

In data 27 maggio 1967, sono stati pubblicati nel supplemento n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a trecentottanta posti di inserviente nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, indetto col decreto ministeriale 5 marzo 1966, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1966.

(6812)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3954 in data 27 maggio 1962, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di 4 posti di medico condotto nel comune di Genova, ridotti a 2 posti con decreto n. 3507 del 31 marzo 1966;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1) Corazza Giuseppe . . . . . punti 61,690 su 120
2) Timossi Federico . . . . . . » 61,136 »
3) Sulpasso Piercarlo . . . . . » 59,100 »
4) Queirolo Riccardo . . . . . » 58,901 »
5) Pressenda Giglio . . . . . » 58,510 »
6) Chelucci Luciano . . . . . » 58,160 »
7) Castellana Salvatore . . . . « 57,950 »
8) Pesce Mario . . . . . . » 57,830 »
9) Di Pietro Francesco . . . . » 54,000 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 12 giugno 1967

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4142 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3954 in data 27 maggio 1962 per 4 posti di medico condotto nel comune di Genova, ridotti a 2 posti con decreto n. 3507 del 31 marzo 1966;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;
Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Corazza Giuseppe: Ge-Marassi;
2) Timossi Federico: Ge-Pre.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 12 giugno 1967

Il medico provinciale: MORANTE

(6780)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Renato Sandri, dichiarato vincitore della condotta medica di San Germano dei Berici con decreto n. 3039, in data 3 aprile 1967, ha rinunciato alla nomina;
Visto il proprio decreto n. 2790 in data 23 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a posti di medico condotto bandito con decreto in data 5 maggio 1966, n. 4171;
Visto l'ordine delle preferenze espresse dai candidati per le singole sedi;
Visto che il dott. D'Onofrio ha rinunciato all'assegnazione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Tarcisio Rinaldo è dichiarato vincitore della condotta medica di San Germano dei Berici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 27 maggio 1967

Il medico provinciale: CAROLA

(6777)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8900 del 13 aprile 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1965;
Visto il proprio successivo decreto n. 10152 in data 20 settembre 1966, con il quale viene stralciata la condotta ostetrica del comune di Lessona dal bando di concorso di cui al citato decreto n. 8900 in data 13 aprile 1966;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

De Feis dott. Michele, funzionario della prefettura di Vercelli;
Catania dott. Giuseppe, medico provinciale di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità;
Andreoli prof. Cesare, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Vercelli;
Siliquini prof. Pier Nicola, primario di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Biella;
Scansetti Teresa, ostetrica condotta del comune di Desana.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, consigliere di 3ª classe dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

La Commissione, che avrà sede in Vercelli, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Vercelli, addì 13 giugno 1967

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(6861)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 6271 in data 20 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;
Visto il successivo decreto pari numero e data con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del medesimo concorso;
Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica del comune di Palata ha rinunziato alla sede asegnatale;
Visto il testo unico delle legge sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Silvestri Rosa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Palata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Campobasso, addì 22 giugno 1967

Il medico provinciale: BONIFACI

(7091)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1967, n. 12.

Provvedimenti per agevolare ed incrementare l'acquisizione e la urbanizzazione primaria di aree destinate alla edilizia economica e popolare e per la formazione di piani urbanistici previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi costanti annui, per un periodo non superiore ad anni 12, nella misura massima del 5 per cento del capitale mutuato per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847

Per l'acquisizione delle aree è ammesso un limite massimo di spesa non superiore al 25 per cento del costo delle opere per la urbanizzazione.

Art. 2.

Al fine di agevolare la formazione dei piani urbanistici previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere — una tantum — ai Comuni e loro Consorzi contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i piani di cui alle leggi sopra citate.

I contributi, previsti dal precedente comma saranno concessi, con preferenza, per la formazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Nella spesa ammissibile, agli effetti del primo comma dell'articolo 1, è anche compresa una quota non superiore al 5 per cento del costo delle opere di urbanizzazione primaria, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 devono essere presentate all'Ufficio regionale dell'urbanistica entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno.

Esse debbono essere corredate da un preventivo sommario di spesa e, per quanto riguarda i contributi di cui all'articolo 1, da una relazione illustrativa atta a dimostrare la necessità dell'intervento in rapporto alle decisioni delle Commissioni previste dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, da un progetto di massima delle opere e dal piano parcellare delle aree da acquisire.

Art. 5.

Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la decadenza dei contributi, dovranno essere presentati all'Ufficio regionale dell'urbanistica il progetto esecutivo delle opere e la dichiarazione di adesione dell'istituto finanziatore disposto a concedere il mutuo.

Art. 6.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore delegato all'urbanistica.

Art. 7.

I contributi previsti dall'articolo 1 sono direttamente versati all'Ente mutuante, con le modalità disposte nel decreto di concessione.

L'erogazione dei contributi una tantum di cui all'articolo 2 ha luogo in ragione del 40 per cento ad elaborati adottati da parte del Comune o del Consorzio e in ragione del 60 per cento ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di lire 120 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1978.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 531 con la denominazione: « Contributi ai Comuni e loro Consorzi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni » e con lo stanziamento di lire 120 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, e precisamente lire 70 milioni dalla rubrica n. 7 e 50 milioni dalla rubrica n. 9 indicate nell'elenco 5, allegato al bilancio medesimo.

L'onere di lire 120 milioni relativo all'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopra citato capitolo 531 e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 1978 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Art. 9.

Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 532 con la denominazione: « Contributi in capitale — una tantum — a favore di Comuni e loro Consorzi, per la formazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare » e con lo stanziamento di lire 30 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (rubrica n 7 dell'elenco 5, allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopra citato capitolo 532 e quello relativo agli esercizi 1968, 1969 e 1970 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 giugno 1967

BERZANTI

(6891)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.